

*Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del C.A.I*

**STATUTO**

INDICE GENERALE

TITOLO 1	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
TITOLO 2	FINALITA' STATUTARIE
TITOLO 3	SOCI
TITOLO 4	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
CAPO I	ASSEMBLEA
CAPO II	CONSIGLIO DIRETTIVO
CAPO III	COMITATO DI PRESIDENZA
CAPO IV	PRESIDENTE
CAPO V	TESORIERE SEGRETARIO
CAPO VI	REVISORI DEI CONTI
TITOLO 5	PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO
TITOLO 6	LE COMMISSIONI
TITOLO 7	SOTTOSEZIONI E GRUPPI
TITOLO 8	CLAUSOLA COMPROMISSORIA
TITOLO 9	MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

NORMA TRANSITORIA

## TITOLO 1

### DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - E' costituita sin dall'anno 1883 la Società Alpina delle Giulie, divenuta dal 1919 Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano. Essa ha durata illimitata e ha sede in Trieste.

Art. 2 - L'Associazione, quale Sezione del C.A.I., uniforma il presente Statuto ed il Regolamento allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I. Inoltre i membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

## TITOLO 2

### FINALITA' STATUTARIE

Art. 3 - L'Associazione si propone l'esplorazione, la conoscenza e lo studio dell'ambiente montano in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo alle Alpi Giulie, promuovendo a tale scopo la diffusione dell'insegnamento della pratica dell'alpinismo a tutti i livelli ed in ogni sua manifestazione (arrampicata, speleologia, sci alpinismo).

Art. 4 - La Società Alpina delle Giulie è un'Associazione italiana aperta a chiunque voglia entrar a farne parte. Essa non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

## TITOLO 3

### SOCI

Art. 5 - I soci dell'Associazione possono essere benemeriti, ordinari, familiari o giovani come stabilito dall'articolo 7 dello Statuto del C.A.I. Inoltre è ammessa la aggregazione di soci di altre sezioni come previsto dall'articolo 8 dello Statuto del C.A.I.

Art. 6 - I diritti e gli obblighi dei soci sono stabiliti agli articoli 8 e 9 dello Statuto e all'articolo 12 del Regolamento generale del C.A.I.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione comprensiva del costo della tessera nonché la quota annuale proposta dal Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci: il relativo versamento va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data sarà addebitata ai soci l'eventuale spesa sostenuta per il recupero del credito vantato dall'Associazione. Il socio in arretrato con i versamenti può prendere parte all'Assemblea ed alla attività sociale in genere.

Art. 8 - La qualità di socio si perde per morte, morosità, radiazione o dimissioni volontarie da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno sociale; il Regolamento generale ne determina le modalità relative.

Art. 9 - Il socio moroso da più di due anni nel pagamento delle quote sociali viene dichiarato decaduto da tale qualità; tuttavia la decadenza deve essere deliberata dal Consiglio direttivo. L'eventuale riammissione dei soci decaduti per morosità dovrà essere subordinata al pagamento delle annualità insolute.

## TITOLO 4

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente, il primo Vice Presidente ed il secondo Vice Presidente;
- il Comitato di presidenza;
- il Tesoriere;
- il Segretario ed il Vice Segretario;
- l'Economo della sede;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e ne possono divenir titolari soltanto i soci maggiorenni, ordinari e familiari, che risultino iscritti all'Associazione da più di due anni.

## CAPO I ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, che non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i delegati;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera alienazioni e costituzioni di vincoli reali sugli immobili;
- delibera le quote associative annuali;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- proclama i soci iscritti da 50 a 25 anni;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

Art. 13 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci minori non hanno diritto di voto. Tutti i soci, esclusi i Consiglieri, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci. Ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e se necessario tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Il Segretario redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea, che devono venir sottoscritti anche dal Presidente.

Art. 15 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice di voti, con voto palese o, su richiesta, per appello nominale.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate, con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto. Le elezioni per le cariche sociali si fanno con votazione e scrutinio segreti.

Art. 16 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dello Statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte Consiglio centrale del C.A.I., a norma degli articoli 12 e 27 dello Statuto del C.A.I.

## CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto dal Presidente e da dodici Consiglieri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica per tre anni.

Il Consiglio direttivo nomina tra i Consiglieri due Vice Presidenti; nomina inoltre il Segretario, il Tesoriere, l'economista della sede ed ogni altra carica ritenuta necessaria per l'attività sociale.

Art. 18 - Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento generale del C.A.I.

In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- provvede alla costituzione del Comitato elettorale;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- propone incaricati o commissari allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di sottosezioni o gruppi;
- decide sull'assunzione degli impiegati e ne determina gli stipendi e le attribuzioni.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente. La riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

### CAPO III COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 19 - Il Comitato di presidenza composto dal Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri, in caso di urgenza può deliberare, salvo ratifica nella prima seduta successiva da parte del Consiglio direttivo.

### CAPO IV PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale. In particolare il Presidente ha la facoltà di riscuotere qualunque somma da erogarsi all'Associazione da parte di qualsiasi ente pubblico curando ogni necessaria pratica e rilasciando valida quietanza, liberando l'ente pagatore da ogni responsabilità. Il Presidente, in caso di indifferibilità decisionale, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione. Gli atti obbligatori per l'Associazione devono essere firmati dal Presidente.

Art. 21 - Il primo Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il secondo Vice Presidente sostituisce il primo Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo Vice Presidente.

### CAPO V TESORIERE SEGRETARIO

Art. 22 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e sovrintende alla contabilità.

Art. 23 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, debitamente sottoscritti dal Presidente, da attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 24 - Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di impossibilità di svolgere il compito a cui è preposto.

### CAPO VI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'Organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite nel Regolamento per il Consiglio direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

## TITOLO 5 PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO

Art. 27 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 28 - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.;
- dai contributi e sovvenzioni;
- dagli eventuali utili della gestione del patrimonio sociale.

Art. 29 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.  
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato alla Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art. 30 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'articolo 14 dello Statuto del C.A.I. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

## TITOLO 6 LE COMMISSIONI

Art. 31 - Il Consiglio direttivo può procedere alla nomina di Commissioni aventi competenza specifica, determinandone il numero dei componenti, le funzioni e i poteri:  
le modalità di funzionamento delle stesse sono determinate dal Regolamento.

## TITOLO 7 SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 32 - L'Associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni. I rapporti tra Sezioni e Sottosezioni sono determinate dal Regolamento.

Art. 33 - L'Associazione può anche costituire nel proprio seno i gruppi organizzati di soci - su richiesta di almeno 25 soci maggiorenni - che intendano sviluppare in particolare una delle attività che rientrano nelle finalità statutarie dell'Associazione.

La costituzione delle Sottosezioni o dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio direttivo, e deve anche ratificarne i Regolamenti.

Le Sottosezioni ed i gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio e parte del bilancio consolidato annuale dell'Associazione.

Art. 34 - Tutte le organizzazioni interne debbono essere composte esclusivamente da soci dell'Associazione.

Le predette organizzazioni interne debbono partecipare inoltre alle spese generali dell'Associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 35 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché al Regolamento sezionale.

## TITOLO 8

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36 - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione di un motivato ricorso.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio direttivo, integrato dai Revisori dei conti per le controversie tra i soci;
- il Comitato di coordinamento del Convegno delle sezioni del Veneto - Friuli Venezia Giulia per le controversie fra i soci ed organi dell'Amministrazione.

Si applicano a tal fine le norme procedurali stabilite dall'articolo 31 del Regolamento del C.A.I.

Art. 37 - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritiene violino il presente Statuto, lo Statuto ed il Regolamento generale del C.A.I., si può ricorrere con reclamo motivato, a norma dell'articolo 17 del Regolamento generale del C.A.I., al Comitato di coordinamento del convegno delle Sezioni del Veneto - Friuli Venezia Giulia.

## TITOLO 9

### MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 38 - Ogni eventuale modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci, valida in prima convocazione, con l'intervento di almeno tre quarti degli iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione - da tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla prima convocazione - con qualunque numero di intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

### NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio direttivo in carica all'atto dell'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie vi rimane fino all'esaurimento del suo mandato.